



COMUNICATO UFFICIALE N. 9 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 1/AA al n. 3/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1005 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VENTURATO, Stefano MICHELAZZI, Giorgio SCHIAVO della società F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE VENTURATO, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.Soc., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

STEFANO MICHELAZZI, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore del F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.Soc., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

GIORGIO SCHIAVO, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.Soc., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante,

per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., Stefano MICHELAZZI e Giorgio SCHIAVO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Davide VENTURATO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio SCHIAVO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MICHELAZZI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio ZAZZERI, e della società A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO ZAZZERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Sporting Cecina 1929, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione delle gare amichevoli S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2008 del 2.9.2023 ed S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2009 dell'1.11.2023, svoltesi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Fabrizio ZAZZERI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio ZAZZERI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio ZAZZERI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C. SPORTING CECINA 1929 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1137 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Matteo CIRIOLO, e della società A.S.D. IRIS 1914, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO CIRIOLO, iscritto nell'albo dei tecnici, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Iris 1914, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dopo la gara Leone XIII Sport – Iris 1914 disputata in data 12 maggio 2024 valevole quale gara di play off del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lombardia, a mezzo di una "storia" pubblicata sul profilo personale del social network "Instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro, nonché delle sezioni AIA di Milano e Pavia;

A.S.D. IRIS 1914, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Ciriolo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo CIRIOLO e dal Sig. Arnaldo CHIERICHETTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. IRIS 1914;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo CIRIOLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. IRIS 1914;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina